

PALESTRA **del** **CLERO**

**RIVISTA QUINDICINALE DI CULTURA
E PRATICA ECCLESIASTICA**

Anno LVI - N. 15-16

1-15 Agosto 1977

ISTITUTO PADANO DI ARTI GRAFICHE - ROVIGO

1-15 AGOSTO 1977

A N N O L V I

FASCICOLO N. 15-16

ABBONAMENTI



PALESTRA DEL CLERO

Italia Lire 10.000 — Estero L. 20.000 — *Un fascicolo separato* L. 500 — Cambio di indirizzo L. 200 — **Copertina in tutta tela colorata con impressione oro sul davanti e sul dorso per la rilegatura di ogni semestre L. 1500.**



MINISTERIUM VERBI

Italia Lire 10.000 — Estero L. 20.000 — *Un fascicolo separato* L. 900 — Cambio di indirizzo L. 200 — **Copertina in tutta tela colorata con impressione oro sul davanti e sul dorso per la rilegatura della annata L. 1500.**



Direzione e Amministrazione:
Via Oberdan, 6 - Cas. Post. 201
45100 Rovigo - Tel. (0425) 24.853
e 22.229 - C/C Postale 9-4815
intestato a **Palestra del Clero -
Rovigo** - Inserzioni L. 200 per
mm. d'altezza larghezza di pa-
gina - Spedizione in abbona-
mento postale - Gruppo 2° -
Inserzioni inferiori 70%.

I N D I C E

SCUOLA CATTOLICA

« La Scuola Cattolica » nel recente
Documento della S. Congregazione
per l'Educazione Cattolica . . . Pag. 897

NUOVE TEOLOGIE

« Teologia » e « teologie » - *P. Gabrie-
le M. Roschini O.S.M.* . . . » 928

SINODI FRANCESI

Documenti etnografici nei sinodi fran-
cesi - *Cleto Corrain* . . . » 952

ETNOGRAFIA

Spunti folkloristici relativi al ciclo del-
la vita umana nei Sinodi Diocesani
di Sanseverino Marche - *Raoul
Paciaroni* . . . » 963

FIORE CLAUSTRALE

Suor Lucia De Gasperi collaboratrice
del padre - *Aldo Pacini* . . . » 974

BIOGRAFIA

Maria Italia Pescosolido - *Fernando
da Riese Pio X* . . . » 990

COMUNIONE EUCARISTICA

Sulla Comunione eucaristica . . . » 995

STUDI MADDALENIANI

Biografia Maddaleniana - *A. Canal,
O. Carm* . . . » 997

RECENSIONI

. . . » 1005



I manoscritti inviati alla Direzione, anche se non
pubblicati, non saranno restituiti

Etnografia

Spunti folkloristici relativi al ciclo della vita umana nei Sinodi Diocesani di Sanseverino Marche

Gli antichi sinodi sono documenti di grande importanza non solo perché riportano tutto ciò che riflette la cura pastorale di una diocesi, ma soprattutto perché in quegli atti si ha una fotografia fedele della società civile e religiosa e quindi sono fonti inesauste di notizie riguardanti il folklore, attestanti in particolare le idee che di costumi e credenze ebbe la chiesa nei vari momenti storici.

Fino a non molto tempo fa, pochi studiosi del folklore li avevano sfruttati,¹ anche perché sull'indicazione crociana veniva trascurato ogni categoria o fatto attinente alla sfera del religioso come forme dissociate dalla vita politica e quindi dalla realtà sociale.

Merita pertanto di essere seguito ed approfondito l'avvio storiografico e metodologico dato recentemente su questa Rivista da C. CORRAIN e P. L. ZAMPINI con l'utilizzazione dei sinodi diocesani d'Italia per trarne spunti etnografici e folkloristici.

Essi rappresentano, per alcuni aspetti, uno spaccato realistico che rivela minutamente costumi e metodi di vita, aspetti economici e sociali, pietà religiosa e condizioni del clero, superstizioni e paganesimo del nostro popolo.

I due studiosi, CORRAIN e ZAMPINI, si sono addentrati con particolare impegno anche nella esplorazione dei sinodi delle Marche

¹ Per la regione Marche si veda in particolare G. CROCIANI, *Vecchie costumanze marchigiane*, in « Rendiconti dell'Istituto Marchigiano di Scienze, Lettere e Arti », XV-XVI (1939-40), pp. 44-48.

² Cfr. C. CORRAIN - P. L. ZAMPINI, *Documenti etnografici e folkloristici nei Sinodi Diocesani delle Marche, dell'Umbria e del Lazio*, in « Palestra del Clero », XLIV (1965), pp. 998-1016.

con i risultati di un fruttuoso rilevamento etnografico-folkloristico,³ ma approfondendo l'indagine sul materiale documentario esistente a Sanseverino abbiamo notato che non sono poche le notizie di interesse folkloristico contenute nei numerosi sinodi della diocesi settempedana.

Pertanto, quale contributo alla più ampia ricerca sui sinodi marchigiani diamo qui notizia di quanto abbiamo rinvenuto nei sinodi editi di Sanseverino, estendendo l'indagine anche agli atti sinodali manoscritti, che si conservano nell'Archivio della Curia Vescovile, per avere un quadro abbastanza completo delle usanze e tradizioni che caratterizzarono per alcuni secoli, in particolare il XVII e il XVIII, la nostra popolazione.³

Ciò anche nella convinzione che « è sommamente preferibile restringere i limiti topografici della propria ricerca pur di riuscire

³ Per l'indagine, ristretta al '600 e '700, abbiamo consultato i seguenti sinodi editi: (1652) *Decreta Synodalia ab illustriss. et reverendiss. d. fr. Angelo Maidalchino ord. praed. episcopo S. Severini in Dioecesana Synodo promulgata. Anno Domini M.DC.LII*, Roma 1653; (1733) *Synodus Dioecesana septempedanae ecclesiae Sancti Severini ab Ill.mo et Rev.mo D.no Dionysio Pieragostini patritio camerte, episcopo septempedano, SS. D. N. Papae praelato domestico, eiusq. pontificio solio assistente, habita Dominica secunda post Pascha et duabus sequentibus Feriis XIX, XX et XXI Aprilis MDCCXXXIII, Clementi XII Pont. Optim. Max., Camerino 1735.*

Si sono esaminati anche i seguenti atti sinodali manoscritti: (1619) *Synodus Dioecesana a R.mo D.no Ascanio Sperelli Episcopo Sanctiseverini habita 27 septembris 1619*; (1640) *Decreta in Sacra Synodo habita ab Ill.mo et R.mo D.no Francisco Sperello Episcopo Sancti Severini die lune et martis decima septima et decima octava mensis Septembris Milleximo sexcentesimo quadragesimo in ecclesia Cathedrali Sancti Severini*; (1693) *Ad peractas celebratas Septempedanas Synodos additiones novissimae, 1693*; (1698) *Ad Septempedanas Synodos hactenus celebratas additiones novissimae, 1698*; (1711) *Synodus Dioecesana celebrata diebus 25, 26 et 27 mensis Martii anni 17XI in Cathedrali Ecclesia Sancti Severini de ordine et mandato Ill.mi et R.mi D. Alexandri Calvi iam de Organis V.S.R. Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Ep.us S. Severini*; (1728) *Synodus Dioecesana celebrata Dominica quinta quadragesima, septima, octava et nona Martii 1728 in Cathedrali Ecclesia S. Severini de ordine et mandato Ill.mi et R.mi D. Iulii Caesaris Compagnoni, Dei et S. Sedis Apostolicae gratia Episcopi S. Severini*; (1764) *Prima Synodus Dioecesana Septempedanae Civitatis S. Severini ab Ill.mo et Rev.mo Domino Francisco Maria Forlani eiusdem Civitatis Episcopo celebrata diebus 28, 29, 30 mensis novembris, Anno Domini MDCCLXIV*; (1778) *Synodales Constitutiones, editae in Ecclesia Cathedrali Septempedana Sancti Severini, 1778.*

ad approfondirla piuttosto che estenderla nello spazio, per poi raccogliere dati superficiali ed incompleti ».⁴

Sempre per evitare la genericità abbiamo scelto di illustrare, attraverso la documentazione fornitaci dai sinodi, una serie di fatti che hanno una naturale concatenazione e cioè le tradizioni comprese nella formula *dalla culla alla bara*.

E peculiarmente nei sinodi diocesani è possibile trovare copiose testimonianze sui rituali legati ai momenti cruciali della vita dell'uomo: la nascita, il matrimonio, la morte; rituali che sanciscono, con il loro carattere sacro, la profonda importanza psicologica e sociale di questi momenti.

Molte delle tradizioni popolari sul ciclo della vita umana che si riferiscono alla diocesi di Sanseverino ripetono usanze rilevate anche in altri sinodi delle Marche confermandone la diffusione regionale, mentre altre sono del tutto originali, caratteristiche di un ristretto territorio.

Una sequela ininterrotta di usanze e credenze, di gentili forme rituali o di strane ubbie e superstizioni accompagnavano, specialmente nei secoli scorsi, il corso della vita dell'uomo, fin dalla nascita. Una prima interessante notizia ci viene da un sinodo del 1640: si proibiva di battezzare nelle case i bambini non completamente usciti dal ventre materno e soprattutto si ordinava di gettare via la placenta con i resti degli escrementi del neonato, i quali invece erano conservati gelosamente con finalità terapeutiche.⁵

La letteratura folkloristica abbonda di notizie a proposito degli impieghi medicinali della placenta. Un documento secentesco citato dal CROCIONI parla di « donne che prendono le pelle secondine nelle quali nascono involte le creature, e ne fanno diversi rimedi per far ingravidare le donne... ».⁶

⁴ P. TOSCHI, *Guida allo studio delle tradizioni popolari*, Torino 1974, p. 54.

⁵ Sinodo ms. 1640 (*De sacramento baptismi*, par. 3, p. 8): *Creaturam quae nondum de materni ventris ergastulo est egressa, vel adhuc est obducta pellicula, baptizari prohibemus, dictamque pelliculam proiici volumus cum reliquis excrementis sub poena superstitiosis iniuncta.*

⁶ G. CROCIONI, *Superstizioni e pregiudizi nelle Marche durante il seicento*, Bologna 1947, p. 76, n. 46.

Su questo particolare aspetto del folklore di grande interesse è lo

Ancora fino a qualche tempo fa, quando i parti avvenivano nelle abitazioni familiari, si dava grande importanza a quest'organo; nel contado di Sanseverino si aveva estrema cura di non gettarne via neppure una piccola parte, oppure di sotterrarlo molto profondamente, perché se per caso l'avesse mangiato qualche animale, per esempio un cane, un maiale, un galletto, il bimbo avrebbe acquistato tutte le qualità di quell'animale.

Lo stesso sinodo del 1640 esorta i parroci ad evitare che le cose impiegate nel rito del battesimo (come il sale, il cotone, le candele, i pannolini) siano sottratte a scopo superstizioso, ma che invece siano conservate in chiesa o altrimenti bruciate.⁷

Anche se manca un preciso riferimento nei sinodi di quel tempo, troviamo a Sanseverino una testimonianza coeva in merito ad una credenza, secondo cui un determinato fonte battesimale aveva la miracolosa virtù di preservare dal morso dei lupi, allora assai numerosi.

Ci riferisce a proposito lo SCAMPOLI, un dotto barnabita del '600, narrando che « in Castel S. Pietro (un fortilizio nel comune di Sanseverino) vi è di notevole una chiesa antica fatta tutta di pietra viva dedicata a S. Clemente, in cui vi fu casualmente portato dalla vicina montagna una pietra fatta in forma di truogolo, che poi servì di fonte battesimale, e tutti quei che ivi si battezzano sono preservati da morsi di lupi e di cani rabbiosi. Onde vi si portano da convicini luoghi molti bambini al battesimo per goder l'immunità da detti morsi ».⁸

studio di G. BELLUCCI, *La placenta nelle tradizioni italiane e nell'etnografia*, in « Archivio per l'antropologia e la etnologia », XL (1910), fasc. 3° e 4°, pp. 35. Forse in queste credenze di cui noi sorridiamo era nascosta un'intuizione delle qualità terapeutiche della placenta che vengono ora messe a frutto nella farmacopea ufficiale. Cfr. in proposito A. PAZZINI, *Storia tradizioni e leggende nella medicina popolare*, Bergamo 1949, p. 84.

⁷ Sinodo ms. 1640 (*De sacramento baptismi*, par. 16, p. 10): *Ad tollendam omnis superstitionis et suspicionis occasionem Parochi non permittant sal benedictum vel candelas ad baptismum adhibitas, linteola et bombicem quo untio Sacri Chrismatis extergitur domum referri, sed haec omnia in ecclesia apud se retinere vel comburant.*

Lo stesso invito è ripetuto nel Sinodo ed. del 1652 (*De sacramento baptismi*, Cap. II, par. 27, p. 5).

⁸ G. SCAMPOLI, *Breve relatione della Città e diocesi di San Severino nella Marca (1682)*, ms. 23 della Bibl. Comunale di Sanseverino, pp. 34-35.

La somministrazione del battesimo era l'occasione propizia per manifestare fasto e vanità da parte dei padrini, che per tale evento portavano regali e doni sontuosi sia per i battezzandi che per i loro genitori, finché un sinodo del 1652 non proibì l'usanza.⁹ Pur tuttavia anche oggi si usa offrire al bambino, da parte del padrino e della madrina, doni di notevole valore (catenine, braccialetti, spille con coralli, ecc.).

Molto diffusa era anche la consuetudine dei parroci di richiedere o accettare donativi da parte dei genitori del battezzato. Ne parla, vietandola, un sinodo del 1693 e successivamente altro del 1698; nel 1733 si ricorda che anche le ostetriche usavano fare doni al parroco « baptismi causa ».¹⁰

L'usanza dei doni al parroco vigeva fino a pochi anni fa, soprattutto in occasione del primo battesimo fatto dopo la rinnovazione del fonte. Dono d'obbligo era un agnello se la famiglia del battezzando era benestante, altrimenti uova, polli o altre offerte in natura.

Costante preoccupazione delle autorità ecclesiastiche era quella di ammonire i genitori e le nutrici affinché non tenessero nel loro letto i bambini prima di un anno di età « ad evitanda oppressionis seu suffocationis pericula ». La mortalità infantile era già talmente alta per cause naturali che sarebbe stato un grave peccato la mortalità per asfissia nel letto materno; si consigliava in proposito di porre un divisorio (*repagulo*) nel letto tra figlioletto e genitori.¹¹

Il ciclo delle usanze relative alla nascita si concludeva col rito di purificazione della madre, quaranta giorni dopo il parto, secondo una formula cerimoniale che la liturgia cristiana aveva attinto

⁹ Sinodo ed. 1652 (*De sacramento baptismi*, Cap. II, par. 25, p. 4): *Cum plerumque largitiones et munera sumptuosa, quae pueris vel eorum parentibus faciunt susceptores, fastum seu vanitatem quamdam ostendent, idcirco ea fieri saltem baptismi tempore prohibemus.*

¹⁰ Sinodo ms. 1693 (*De sacramento baptismi*, p. 28); Sinodo ms. 1698 (*De sacramento baptismi*, p. 11); Sinodo ed. 1733 (*De sacramento baptismi*, Cap. XII, par. 3, p. 29).

¹¹ Sinodo ms. 1640 (*De sacramento baptismi*, par. 18, p. 10); Sinodo ed. 1652 (*De sacramento baptismi*, Cap. II, par. 24, p. 4); Sinodo ms. 1711 (*De sacramento baptismi*, Cap. IV, c. 11); Sinodo ed. 1733 (*De sacramento baptismi*, Cap. XII, par. 9, p. 30); Sinodo ms. 1778 (*De sacramento baptismi*, Cap. II, c. 19).

da quella ebraica, e che si rifaceva appunto alla purificazione della Vergine. La consuetudine, incoraggiata anche da due sinodi settecenteschi, voleva che la puerpera, la prima volta che fosse uscita di casa, si fosse recata in chiesa per ricevere la benedizione dal parroco.¹²

Ancora alla fine del secolo scorso questo costume sopravviveva e ce ne ha lasciato un breve accenno sia un medico del tempo, il TURCHI, che così annotava: « La donna che ha partorito, terminato il puerperio si reca dal curato (con doni s'intende) onde la ribenedica prima ch'essa rientri in chiesa »,¹³ sia un parroco di campagna, D. FILIPPO ROSSI, che in alcuni suoi appunti folkloristici del 1894 scriveva: « Le donne maritate della campagna nel comune di Sanseverino, quaranta giorni dopo il parto costumano recarsi dal parroco per riceverne la benedizione, conforme il rito della S. Chiesa, presentando al medesimo un piccolo regalo. Ed egli somministra ad esse la colazione, od un caffè ». ¹⁴

La complessità degli *usi nuziali* non ha lasciato grandi tracce nei nostri sinodi diocesani e ciò ci costringe a mettere l'accento solo su alcuni degli aspetti più caratteristici.

La scelta dell'epoca delle nozze non era senza importanza. Un sinodo del 1619 proibisce i pranzi nuziali ed i festeggiamenti nei giorni vietati dalla Chiesa.¹⁵ Giorni che vengono più precisamente specificati da un altro sinodo del 1711: erano vietate le nozze solenni dall'Avvento all'Epifania e dal mercoledì delle Ceneri alla domenica successiva alla Pasqua.¹⁶

¹² Sinodo ms. 1711 (*De sacramento baptismi*, Cap. II, c. 11): *Hortentur pariter Parochi puerperas ut iusta laudabilem consuetudinem ecclesiam parochialem adeant, gratias Deo agant et benedictionem a Parocho recipiant cum primum a domo post partum egrediantur.*

Vedi anche Sinodo ms. 1728 (*De baptismo*, Cap. II, c. 16 v.).

¹³ F. TURCHI, *Il Comune di San Severino Marche. Contribuzione alla statistica igienico-sanitaria del Regno d'Italia*, Roma 1879, 118.

¹⁴ F. ROSSI, *Proverbi e pregiudizi raccolti nel Comune di Sanseverino Marche (1894)*, ms. cit. in R. PACIARONI, *D. Filippo Rossi folklorista*, in « L'Appennino Camerte », n. 20 del 15 maggio 1976.

¹⁵ Sinodo ms. 1619, cc. 11 v-12: *Curent Parrochi ne in diebus ab ecclesia interdictis convivia matrimonialia seu tripudia fiant.*

¹⁶ Sinodo ms. 1711 (*De sacramento matrimonii*, Cap. XII, c. 28): *Laudabiles solemnium nuptiarum prohibitiones quas ab adventu Domini usque ad diem Epiphaniae et a feria cinerum usque ad octavam Paschatis inclusive...*

Molti sinodi si preoccupano poi che lo sposo, prima del matrimonio, non abbia contatti di alcun genere con la sposa e si affidano ai parroci affinché curino che la disposizione venga strettamente osservata. Un sinodo del 1728 proibisce anch'esso le visite e i colloqui tra i giovani che devono sposarsi eccetto « honestissima urbanitatis causa » tre sole volte, ma in presenza dei genitori o parenti stretti. I sinodi del 1733 e del 1764 sono molto più severi con gli sposi che conversano o si incontrano prima del matrimonio, istituendo per i trasgressori multe ed anche il carcere.¹⁷

Notevole interesse ha la notizia, contenuta in un sinodo del 1652, che documenta la consuetudine delle donne prossime al matrimonio, come anche delle vedove, di astenersi dalle pratiche religiose in chiesa, per un certo tempo.¹⁸

Lo stesso sinodo ricorda e proibisce un'altra caratteristica usanza nuziale, quella delle insanie e delle oscenità che venivano dette durante la traduzione della sposa in chiesa. Si vietavano inoltre i giochi e le ridicolaggini che venivano fatti in chiesa durante la celebrazione del matrimonio. La costumanza, sconosciuta negli altri sinodi marchigiani, è stata rilevata da CORRAIN e ZAMPINI nei sinodi della vicina Umbria.¹⁹

Il sinodo prosegue invitando gli sposi a non preparare ban-

¹⁷ Sinodo ed. 1652 (*De sacramento matrimonii*, Cap. IX, par. 19, p. 38); Sinodo ms. 1728 (*De matrimonii sacramento*, Cap. X, c. 20); Sinodo ed. 1733 (*De sacramento matrimonii*, Cap. XX, par. 4, p. 50); Sinodo ms. 1764 (*De sacramento matrimonii*, Cap. IX, p. 84).

¹⁸ Sinodo ed. 1652 (*De Dierum veneratione festorum*, Cap. XVIII, par. 14, p. 82): *Omnes die festo Missae sacrificio interesse tenentur, nec excusantur puellae, quae inceptis denunciatis se praeparant ad matrimonium contrahendum, nec vidua, quarum coniuges proxime decesserunt. Sed si depravatae consuetudinis usus invaluit, pastoralis parochorum sollicitudine corrigatur.*

¹⁹ Sinodo ed. 1652 (*De sacramento matrimonii*, Cap. IX, par. 26, p. 39): *Turpis scurrilitas, licet risum ab insipientibus captet, tamen conturbat et exasperat animum sapientis, immo quo magis serio est agendum, eo importunior est ac molestior procax et inhonesta locutio. Idcirco Parochus populum sibi subiectum admoneat, ut inter matrimonium contrahendum a ridiculis iocis abstineat et in traductione sponsarum nemo audeat insanias et ineptias verborum obscenitatibus admiscere, quae licet videantur aures inescare, tamen animam inquinant et sacra profanant.*

Per i confronti con i sinodi umbri cfr. C. CORRAIN - PL. ZAMPINI, *Documenti etnografici*, cit., in « Palestra del Clero », XLIV (1965) p. 1054.

chetti nuziali sontuosi, mentre abbiamo testimonianza che anche nel Quattrocento questi conviti erano vietati, come risulta da alcuni capitoli suntuari dettati da S. Giacomo della Marca per il comune di Sanseverino il 26 aprile 1454. A differenza però dei secoli successivi, il pranzo nuziale veniva allora effettuato prima del rito del matrimonio, in casa della sposa.²⁰

A proposito delle costumanze nuziali, ricordiamo una pratica rilevata in quasi tutte le regioni italiane, quella della « scampanata ». Anche a Sanseverino era diffusa questa consuetudine, soprattutto in occasione di nozze fra vedovi e ce ne parla, ribadendone la condanna, un sinodo del 1693.²¹

La manifestazione era piuttosto vivace, come si deduce dal passo, poiché si facevano gazzarre e rumori e si organizzavano serenate canzonatorie il giorno o la notte seguenti il matrimonio. Ma quest'usanza aveva già raggiunto in antico limiti considerati pericolosi (*scandala rixaget inimicitias pariant*) per cui intervenne la disposizione sinodale, caduta purtroppo per secoli nel vuoto.

Infatti anche nel secolo scorso l'usanza era più che mai viva come scrive il TURCHI: « Allorché si rimaritano i vedovi o le vedove, compiono assordanti baccani con tutte le sorta di oggetti atti a far rumore e chiasso sotto le finestre degli sposi, per la città, pei casali e per le strade; e fanno sempre peggio per più sere, se vengono impediti tali chiassi, dette *scampanate* ». ²²

²⁰ Sinodo ed. 1652 (*De sacramento matrimonii*, Cap. IX, par. 26, pp. 39-40). Per l'usanza quattrocentesca cfr. V. E. ALEANDRI, *San Giacomo della Marca in Sanseverino*, in « Arte e Storia », XIX (1900), p. 92.

²¹ Sinodo ms. 1693 (*De sacramento matrimonii*, p. 28): *Quoniam damnable timeatur abusus, ut dum homines et mulieres ad secundas nuptias advenierint, quasi in ludibrium et contemptum die vel nocte sequenti in locis habitationi huiusmodi desponsatorum proximis, strepitus fiant carmina aut alterius generis cantilenae recitentur, ad hoc vitium omnimode extirpandum omnino prohibemus sub poenis nostro arbitrio reservatis huiusmodi strepitus fieri et cantilenas haberi eo quia irreverentiam matrimonii sacramenti irrogant, matrimonia impediunt, scandala rixagent inimicitias pariant.*

²² F. TURCHI, *Il Comune di San Severino*, cit., p. 117. Altra interessante descrizione di questa usanza riguardante il camerinese, ma rispecchiante anche le analoghe manifestazioni nel sanseverinate, si deve a C. PIGORINI-BERI, *Le scampanate nell'Appennino marchigiano*, in « Nuova Antologia », LV (1881), pp. 239-256.

Il 9 agosto 1948 può essere fissato come *terminus ad quem* di questa antica usanza tradizionale per il territorio di Sanseverino: infatti in occasione di una scampanata nel circondario della città, lo sposo stizzito sparò col fucile sul gruppo di giovani che stavano facendo la sarabanda presso la sua casa uccidendone uno di ventiquattro anni; un'edicola ricorda il tragico episodio e di conseguenza la fine di una costumanza non molto poetica.

Quanto alle *usanze funebri* ricordiamo innanzitutto la pratica decisamente superstiziosa di appropriarsi dell'olio santo e del cotone con cui veniva asciugata l'estrema unzione al moribondo.²³

Neppure di fronte alla tremenda lezione della morte, il lusso e l'ostentazione cedevano. E i vescovi, ad impedire le spese eccessive e la vanità in queste dolorose evenienze, non mancarono di emanare disposizioni sinodali al riguardo.

Fu proibito dapprima l'uso smodato delle campane stabilendo che per indicare la morte di qualcuno si dovevano dare tre segni se maschio e due segni se femmina, non eccedendo mai lo spazio di mezz'ora, qualunque sia stata la condizione sociale del defunto. Inoltre durante il corteo funebre lo scampanio doveva durare solo il tempo del tragitto dalla casa del morto fino alla chiesa, né si poteva cominciare a suonare prima che i portatori fossero usciti di casa con il cadavere. Se il morto era un bambino al primo anno di vita, le campane dovevano suonare a festa.²⁴

Così pure fu posta una remora ai cortei funebri che si facevano passare per tutta la città, per ostentazione, obbligandoli a seguire l'itinerario più breve per la chiesa. Un sinodo del 1693 ordina esplicitamente che « nel portare li cadaveri alla sepoltura si levino gli abusi di portarli in giro, come in processione, per strade lunghe et improprie, ma per le più rette e brevi, e molto meno per vana pompa si prattichino per le medesime canti musicali, né si

²³ Sinodo ms. 1640 (*De sacramento extremae unctionis*, par. 5, p. 30); Sinodo ed. 1652 (*De oleis sanctis*, Cap. X, par. 4, p. 41).

²⁴ Sinodo ms. 1640 (*De exequis et sepulturis*, par. 13, p. 74): *Pro parvulis baptizatis decedentibus ante annos ... signaque laetitiae et non luctus dentur cum campanis et crux sine hasta praecedat*. Sinodo ms. 1693 (*De exequiis ac sepulturis*, p. 20, 26); Sinodo ms. 1698 (*De campanis*, p. 11, 12, 22).

portino a sepolire prima della levata del sole né dopo la caduta di quello, cioè dopo le ventiquattr'hore ».²⁵

Di tale consuetudine esiste un'antica testimonianza nelle *Riformanze Consiliari* del comune di Sanseverino dell'anno 1548 in cui furono deliberati degli ordinamenti « contra vanas cerimonias in portandis cadaveris ad sepulturam ».²⁶

Altro abuso, ugualmente colpito e condannato dai sinodi era quello delle prefiche, donne che dietro compenso si prestavano a piangere e a strapparsi i capelli tra lamenti e grida.²⁷ Già nello Statuto Municipale di Sanseverino, fatto nel 1426, si vietava alle donne di seguire i funerali ad evitare scomposte manifestazioni di dolore²⁸ e nei sinodi (del 1711, del 1728, del 1733) troviamo la conferma che l'impiego delle prefiche nei funerali continuava in piena età illuministica.²⁹

Doveva esistere in città una pleiade di donnette espertissime del mestiere, che mangiavano ogni giorno pane e companatico intrisi di lacrime artificiali. Scarmigliate e lacere, ricordavano a voce alta tra gli strilli le presunte virtù dell'estinto.

²⁵ Sinodo ms. 1693 (*Ordini e dichiarazioni sopra i funerali*, p. 26). Vedi anche Sinodo ms. 1619, c. 18 v; Sinodo ms. 1640 (*De exequiis et sepulturis*, par. 8, p. 73); Sinodo ms. 1698 (*Ordini e dichiarazioni sopra i funerali*, p. 22); Sinodo ed. 1733 (*De defunctorum exequiis et sepulturis*, Cap. X, par. 8, pp. 23-24).

²⁶ V. E. ALEANDRI, *Usanze di Sanseverino-Marche*, in « Rivista delle tradizioni popolari italiane », I (1893), p. 79.

²⁷ In quasi tutti i sinodi si tentò energicamente di stroncare questo uso, vedi in particolare lo studio di A. M. CIRESE, *Il pianto funebre nei sinodi diocesani*, Rieti 1953.

²⁸ *Iura Municipalia capitula, decreta et Statuta civitatis Sancti Severini*, Macerata 1672, Lib. III, p. 148, rub. XIII: *Quod nulla mulier vadat de mane qua seppellitur mortuus*.

²⁹ Sinodo ms. 1711 (*De funeribus, sepulturis et quarta funerali*, Cap. XI, c. 52); Sinodo ms. 1728 (*De funeribus et sepulturis*, Cap. III, c. 51): *Dum cadaver ad ecclesiam defertur ... Parochi omnes non permittant feretrum circumdari a foeminis et viris emittentibus planctus et plangores et in funeribus omne superstitiosum evellere studeant*. Sinodo ed. 1733 (*De defunctorum exequiis et sepulturis*, Cap. X, par. 2, p. 23): *Exequiarum ordo immoderatis consanguineorum et praecipue mulierum praeficarum clamoribus et ululatibus, nullo modo perturbetur et morem hunc, ethnicorum ritus redolentem, si alicubi fortasse irrepserit, prorsus eliminandum volumus ...*

In proposito vigeva anche la consuetudine che un predicatore facesse l'elogio del morto, il quale — appunto perché tale — non era in grado di arrossire per tutti gli sproloqui che si dicevano sul suo conto; pertanto un sinodo del 1640 ed il successivo del 1652 vietano di tessere elogi nelle cerimonie funebri, senza permesso scritto del vescovo.³⁰

Particolarmente interessanti le indicazioni che ci dà un sinodo del 1711 circa le modalità per innalzare il catafalco, a seconda del grado sociale delle persone morte. Per i nobili, i canonici, i dottori non doveva essere alto più di cinque piedi; per i sacerdoti non più di quattro piedi; per i chierici non più di tre piedi; per i mercanti e gli artigiani non più di un piede; per i poveri era sufficiente il pavimento della chiesa!³¹ *Nihil sub sole novum.*

RAOUL PACIARONI

³⁰ Sinodo ms. 1640 (*De exequiis et sepulturis*, par. 8, p. 73); Sinodo ed. 1652 (*De exequiis, coemeteriis et sepulturis mortuorum*, Cap. XVII, part. 14, p. 74).

³¹ Sinodo ms. 1711 (*De funeribus, sepulturis et quarta funerali*, Cap. XI, c. 50): *Funeris moles, vulgo catafalco, non eadem omnibus liceat; pro dignitatibus, canonicis, nobilioribus civibus ac doctoribus quinque pedum altitudinem non excedat, pro sacerdote vel in sacris constituto quatuor pedum, pro clerico etiam beneficiato trium pedum, pro mercatore, artifice et similibus unius pedis. Nullatenus autem erigatur nisi praecedat Episcopi licentia et haeredum consensus; pauperibus vero ecclesiae pavementum sufficiat.*